



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

Copia

SERVIZIO Amministrativo e Affari Generali DETERMINAZIONE N. 2 DEL 21/01/2015 REG. GEN.

OGGETTO:

Conferimento incarico alla dott.ssa Carlini Cristina, dipendente della Città di Chieri (TO) per prestazioni presso il servizio economico - finanziario del Comune di Andezeno, ai sensi del combinato disposto art. 1, comma 557, Legge 311/2004 (Finanziaria 2005) e art. 53 del D.Lgs. 165/2001.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che il Comune di Andezeno rilasciava il nulla osta per mobilità esterna verso il Comune di Chieri alla dipendente Dott.ssa Cristina Carlini, Istruttore amministrativo-contabile – categoria giuridica “C”, a far data dal 01.10.2014;
- che non è presente nell’organico dell’Ente altra figura professionale avente competenza in materia finanziaria idonea ad espletare le mansioni precedentemente esercitate dalla Dott.ssa Cristina Carlini;
- che con Determinazione n. 272 del 11.09.2014 veniva approvato, ai sensi dell’art. 30 D. Lgs. 165/2001, il Bando per ricoprire, mediante mobilità in entrata, la posizione di cui sopra rimasta vacante;
- che con Determinazione n. 367 del 19.11.2014 venivano riaperti i termini dell’avviso di selezione pubblica, ai sensi dell’art. 30 D. Lgs. 165/2001;
- che la procedura di mobilità è in fase di espletamento;

RILEVATO pertanto che l’Area Contabile del Comune di Andezeno risulta, ad oggi, carente di personale;

VISTO l’art. 1 comma 557 della L. 311/2004 (Finanziaria per il 2005) ai sensi del quale: “*i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzato dall’Amministrazione Comunale di appartenenza*”;

RICHIAMATO l’art. 53, comma 8, del D. Lgs. 165/2001 secondo il quale “*le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell’Amministrazione dei dipendenti stessi*”;

ATTESO che ai sensi dell’art. 53 comma 10 del D. Lgs. 165/2001: “*l’autorizzazione deve essere richiesta all’Amministrazione di appartenenza del dipendente da parte dei soggetti che intendono conferire l’incarico*”;

RIBADITO che il conferimento dell’incarico a dipendente di altra Amministrazione, previa autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, deve avvenire fuori dall’orario di servizio, oltre le 36 ore contrattuali e fino ad un massimo di 12 ore settimanali;

CONFERMATO che il conferimento dell’incarico da parte del Comune di Andezeno deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, secondo i seguenti termini e modalità:

- numero di ore lavorative: massimo 12 ore settimanali;
- Compenso riconosciuto: compenso orario pari al compenso orario percepito presso l’Ente di provenienza, come da CCNL per la qualifica rivestita per le ore effettivamente lavorate;



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

- Orario: fuori dall'orario di servizio svolto presso l'Ente di appartenenza;
- Durata dell'incarico: dalla data di rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Ente di appartenenza decorrente dal 21.01.2015 al 30 Marzo 2015;
- Oggetto dell'Incarico: espletamento delle mansioni di competenza dell'Ufficio Finanziario sotto la responsabilità del Segretario Comunale.

ATTESO che la prestazione lavorativa a favore del Comune di Andezeno non deve arrecare alcun pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro a favore del Comune di appartenenza.

CONSIDERATO che deve essere garantita la continuità e regolarità del Servizio Finanziario per assicurare la funzionalità dell'Ente oltre che il buon andamento e l'efficacia dell'azione amministrativa;

RAVVISATA l'opportunità di attribuire un incarico retribuito a favore di personale dipendente di altra Amministrazione in possesso della necessaria esperienza e di adeguata preparazione, che potrà affiancare il dipendente che potrà essere assunto tramite la mobilità in conformità alla normativa vigente;

ATTESO che:

- per ovviare alla grave carenza di personale addetto al servizio finanziario, questo ente intende avvalersi della dipendente del Comune di Chieri Dott.ssa Cristina Carlini, già addetta al servizio finanziario del Comune di Andezeno, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004;
- Il servizio sarà prestato a scavalco in orario non coincidente con quello svolto presso il Comune di Chieri, nei modi previsti dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, con una prestazione settimanale non superiore a 12 ore settimanali, regolarmente retribuito dal Comune di Andezeno, in base alla categoria contrattuale di appartenenza per un importo orario di €.25,00 lorde, concordato con la Dott.ssa Cristina Carlini, previa autorizzazione della Città di Chieri (TO);

DATO ATTO che con lettera in data 07/01/2015 prot. n. 0000047 si è richiesto alla Città di Chieri (TO) l'autorizzazione a favore della medesima Dott.ssa Cristina Carlini per il conferimento di un incarico temporaneo fino al 31 marzo 2015, salvo ulteriore proroga, nelle more dell'espletamento della procedura di mobilità;

VISTA la nota in data 21/01/2015, prot. n. 2136/2015, acclarata al protocollo comunale in data 21/01/2015, prot. n. 353 della Città di Chieri, con la quale autorizza la Dott.ssa Cristina Carlini- Istruttore amministrativo – categoria giuridica “C”, allo svolgimento dell'incarico di cui in premessa fino al 30 marzo 2015 presso il Comune di Andezeno;

VISTI i commi 6, 6 bis e 6 ter dell'art. 7 del D.Lgs. 165/2001 che prevedono che:

1. l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
2. l'incarico di collaborazione viene affidato previa valutazione delle specifiche competenze, per esigenze cui non è possibile far fronte con il personale di servizio;
3. la prestazione è di natura temporanea e altamente qualificata;
4. sono stati preventivamente determinati durata, luogo e compenso della prestazione;

DATO ATTO che il Comune di Andezeno è sottoposto al patto di stabilità interno avendo una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

- Vista la Legge 07 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità;
- Richiamati in particolare i seguenti atti:



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

- a) Il decreto del Sindaco n. 08 del 29/12/2014 con il quale sono stati nominati i Responsabili degli Uffici e dei Servizi di questo Comune per l'anno 2015.
- b) La deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30/07/2014, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014;
- c) La deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 18/09/2014 con la quale sono stati attribuiti ai Responsabili dei singoli servizi le risorse ed i budgets di spesa per l'esecuzione dei programmi e dei progetti;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014, articolo unico, con il quale è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2015;
- Visto l'art. 163. "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che testualmente recita:
 - 1. *[Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'organo regionale di controllo, l'organo consiliare dell'ente delibera l'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a due mesi, sulla base del bilancio già deliberato]. Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.*
 - (il primo periodo è stato abrogato implicitamente dalla legge costituzionale n. 3 del 2001)*
 - 2. *Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.*
 - 3. *Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato.*

DETERMINA

1. Di incaricare, ai sensi del combinato disposto delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 557 L. 311/2004 e art. 53 D. Lgs. 165/2001, la Dott.ssa Cristina Carlini, Istruttore amministrativa – categoria giuridica “C” - Cod.Fisc. CRLCST71A71C627R dipendente della Città di Chieri, per lo svolgimento di incarico temporaneo per l'attività istruttoria delle pratiche in materia di contabilità, per conto del Comune di Andezeno, a supporto del servizio economico-finanziario che attualmente è carente di personale causa mobilità dell'unico addetto.
2. Di dare atto che l'attività lavorativa a favore del Comune di Andezeno dovrà avvenire per un periodo di tempo limitato con decorrenza dal 21.01.2015 e fino al 30.03.2014, salvo eventuale proroga, al di fuori del normale orario di servizio, in assenza di conflitto d'interesse e fermo restando che le prestazioni lavorative che ne sono oggetto non rechino alcun pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza.
3. Di ribadire che l'incarico è conferito nel rispetto di tutte le prescrizioni a tutela della sicurezza e della salute del lavoratore per un massimo di 12 ore settimanali con una retribuzione pari a quella percepita dal dipendente presso l'Ente di appartenenza, secondo i CCNL per la categoria rivestita e per le ore effettivamente lavorate, per espletare le mansioni asciritte all'Area Contabile del Comune di Andezeno sotto la Responsabilità del Segretario Comunale.



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

4. Di stabilire che il servizio svolto presso il Comune di Andezeno avverrà al di fuori del normale orario di lavoro svolto, e per la durata di massimo 12 ore settimanali per complessive 120 ore per un importo orario di euro 25,00 lorde oltre oneri a carico dell'Ente, per un importo complessivo di euro 3.000,00, che potrà essere liquidato previa presentazione di rendiconto delle ore effettivamente prestate.
5. Di prendere atto che le suddette somme quantificate in complessivi € 3.955,00 sono debitamente impegnate sul bilancio di previsione 2015 con la seguente imputazione:
 - per euro 3.000,00 sull'intervento codice 01.03.01.01 – voce 230/2/1 “stipendi ed altri assegni fissi al personale”;
 - per euro 714,050 sull'intervento codice 01.03.01.01 – voce 230/4/1 “contributi assistenziali e previdenziali su compensi al personale”;
 - per euro 255,00 sull'intervento codice 01.03.01.07 – voce 290/2/1 “IRAP su stipendi al personale.”.
6. Di dare atto che il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, sarà trasmesso al Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 151, 4° comma del T.U. 267/2000 e s.m.i..
7. Di disporre l'invio del presente provvedimento alla Segreteria Comunale perché provveda alla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio online del Comune per la durata di gg. 15 consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, dando atto che la determinazione con allegato il visto di copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio economico finanziario sarà archiviato nell'archivio digitale del Comune di Andezeno a disposizione del Responsabile del servizio proponente.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: (BERNARDO dott. Arnaldo)**